

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-328 del 25/01/2017
Oggetto	LR 4/2007 - Sospensione del divieto invernale di spandimento del liquame e assimilati, del letame e assimilati dal 25 gennaio fino al 31 gennaio 2017
Proposta	n. PDET-AMB-2017-359 del 25/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 35644/2016

OGGETTO - Sospensione del divieto invernale di spandimento di effluenti zootecnici - Regolamento Regionale n.1 del 04/01/2016: 16 - 22 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n° 13/2015, art. 15 comma 8, la quale prevede che la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale, mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui all'art. 16 della medesima L.R. n° 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la Legge Regionale n° 4/2007 che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti da aziende agricole con allevamento;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- l'art. 57 del sopra detto Regolamento che specifica che le funzioni oggetto del medesimo regolamento sono esercitate tramite l'Agenzia di cui all'art. 16 della citata L.R. n° 13/2015;
- l'art. 38 del sopra detto Regolamento che definisce i periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili ai nitrati e che prevede al comma 5 la possibilità da parte dell'Autorità competente di stabilire sospensioni al divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- la determinazione n. 16920 del 28/10/2016 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ad oggetto: "Regolamento Regionale n.1 del 4 gennaio 2016: decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per la stagione 2016/2017".

Viste le istanze, presentate dalle organizzazioni agricole Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Federazione Provinciale Coltidiretti, acquisite agli atti con PGPR/2017/1124 del 24/01/2017 con cui si chiede la sospensione del divieto invernale di spandimento degli effluenti zootecnici nelle Zone non vulnerabili ai nitrati.

Rilevato che, i dati meteo di ARPA del 24 gennaio 2017, confermati da altri siti meteo (es: Emilia-Romagna meteo, il meteo.it, meteo.it), prevedono per almeno 3 giorni condizioni di tempo con assenza di precipitazioni.

Atteso che l'ultimo bollettino agro-meteo settimanale pubblicato dal Servizio Idro-meteo-clima di ARPAE (n. 3 del 23/01/2017) relativo al deficit della capacità di campo dell'acqua nel suolo, attesta:

- bilancio Idroclimatico: valori in pareggio o positivi solo in aree di collina-montagna della Romagna.
- umidità dei terreni: ancora contenuti idrici inferiori alle attese climatiche sulle province occidentali, particolarmente nel parmense e piacentino.

Considerata la situazione della qualità dell'aria per la quale nel trascorso periodo sono stati rilevati alti valori di PM10 e di NO2 di cui tenere conto per le modalità di distribuzione degli effluenti.

Considerato che le condizioni di cui sopra possono essere valutate in modo favorevole per il rilascio di una deroga temporanea al divieto autunno-invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, fatti salvi gli altri vincoli previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

la sospensione del divieto invernale di spandimento del liquame e assimilati, del letame e assimilati dal **25 gennaio fino al 31 gennaio 2017** (compreso) **escluso domenica 29 gennaio 2017** nelle **Zone non Vulnerabili ai Nitrati**, su terreni utilizzati con le seguenti colture: prati, inclusi i medicaia a partire dal terzo anno, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- osservanza delle vigenti normative e prescrizioni di settore;
- lo spandimento dovrà essere effettuato dalle ore 09:00 alle ore 16:00;
- lo spandimento dovrà essere effettuato con l'utilizzo di mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera, (ad esempio i liquami: spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, uso di piatto deviatore per spargimento laterale o a ventaglio, o da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigetto) escludendo l'uso di getti ad alta pressione;
- su ogni ettaro potrà essere distribuita una quantità di azoto non superiore al 15% del fabbisogno annuale della coltura per la quale si effettua lo spandimento;
- i terreni oggetto dello spandimento non devono essere innevati, gelati o saturi d'acqua;
- deve essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento del liquame all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idrauliche - agrarie in essere;
- la distribuzione dei reflui zootecnici dovrà essere sospesa in caso di precipitazioni meteoriche.

Il presente atto è trasmesso alle organizzazioni di categoria di allevatori ed agricoltori, alla Regione EmiliaRomagna ed agli organi deputati al controllo per quanto di competenza.

Il Dirigente

Paolo Maroli



firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.